

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 37/2010

13 Dicembre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

TESTO UNICO DELLE NORME SULL'IGIENE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI. DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. STRESS LAVORO CORRELATO ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. TUTTO E' PRONTO PER IL 1-1-2011. LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO.

MINISTERO DEL LAVORO – LETTERA CIRCOLARE DEL 18 NOVEMBRE 2010

Più volte ci siamo occupati, nella presente rubrica, del nuovo adempimento dei datori di lavoro in materia di sicurezza poiché devono integrare il piano di valutazione dei rischi comprendendovi quelli derivanti dallo stress lavorativo.

L'obbligo, è noto, è previsto, unitamente alla fattispecie, dall'art. 28, comma 1 bis del Decreto Legislativo N. 81/2008.

Per stress lavoro correlato si intende una "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzione di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che

taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste od aspettative riposte in loro”.

Si aspettava, per l'adempimento della integrazione del Piano di Valutazione dei Rischi, le indicazioni provenienti dalla Commissione Consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro. Questa, nella riunione del 17/11/2010, le ha, finalmente, approvate donde, ormai, il via libero all'adempimento.

L'integrazione del Piano di Valutazione dei rischi deve essere effettuata, come è noto, dal 1/1/2011 dal datore di lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione con il RLS e Medico Competente.

Le indicazioni delle ulteriori modalità sono comprese nella lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 Novembre scorso.

ANCHE IL TAR DEL LAZIO RICONDUCE NELL'AREA DELLE LIBERE PROFESSIONI I SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA' PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA.

TAR DEL LAZIO – SENTENZA N. 33676 DEL 19 NOVEMBRE 2010

Ai fini della compensazione dei crediti IVA eccedenti i 15.000,00 euro annui è necessario un visto di conformità **esclusivamente da parte dei soggetti professionali dell'area economica e contabile con esclusione, pertanto, dei tributaristi.**

E' questo il responso del TAR del Lazio con la **sentenza N. 33676 del 19 Novembre 2010.**

La decisione in informativa è, peraltro, confermativa di quanto già previsto dalla Circolare N. 57/2009 dell'Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito la disposizione prevista dall'art. 10 del D.L. N. 78/2009 relativamente **all'esclusione dei professionisti non iscritti in Albi Professionali.**

I soggetti abilitati al rilascio del visto sono, quindi, quelli indicati nelle **lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 3, D.P.R. n. 322/1998**, ossia **gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro**, gli iscritti (alla data del 30 settembre 1993) nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, oltre che i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF imprese (art. 35, D. Lgs. N.241/97).

L'ATTO DI ADESIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 218/1997 HA NATURA DI TRANSAZIONE "CONSERVATIVA" PER CUI BEN PUO' SOPRAVVIVERE L'ACCERTAMENTO ORIGINARIO ACCANTO AL CONCORDATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE- SENTENZA N. 44/34/10

La pronuncia in informativa, **N. 44/34/10**, è di estremo interesse giuridico in quanto ripropone la problematica della natura dell'atto di adesione di cui al Decreto Legislativo N. 218/1997.

Per i Giudici di Appello Regionale, CTR Piemonte, l'adesione concordata e sottoscritta **pone fine al merito assumendo, pertanto, natura conservativa donde la necessità che l'Ufficio, successivamente all'adesione ed in presenza di inadempimento del contribuente, concluda l'accertamento senza discostarsi da quanto concordato con lo stesso.**

Da quanto sopra ne deriva che l'accertamento con adesione può essere impugnato innanzi al Giudice Tributario solo se l'Ufficio decide di optare per la notifica dell'atto originario.

E' GIURIDICAMENTE INESISTENTE IL LICENZIAMENTO INTIMATO DA CHI HA ASSUNTO IL DIPENDENTE IN REGIME DI INTERPOSIZIONE ILLEGITTIMA.

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N. 23684 DEL 23 NOVEMBRE 2010

E' noto che nel nostro Ordinamento giuridico vige il divieto di dissociazione delle prestazioni donde diviene illegittima l'assunzione di un dipendente ad opera di un'impresa le cui prestazioni sono a beneficio di un'altra.

Trattasi del c.d. divieto di interposizione di manodopera disciplinato, dapprima, con la legge N. 1369/1960 e, successivamente, con il Decreto Legislativo N. 276/2003 (c.d. Legge Biagi).

Le uniche eccezioni legali a tale regola generale, dopo l'entrata in vigore della "Legge Biagi", sono **il contratto di somministrazione, l'appalto e il distacco.**

Sul contratto di somministrazione (ex lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97) ci siamo più volte intrattenuti, al pari del contratto a termine, in Convegni da noi organizzati richiamando la giurisprudenza, ormai consolidata in materia, che giustifica la legittima apposizione di un termine di durata al contratto individuale di lavoro solo in caso di eventi **eccezionali, temporanei e straordinari.**

Idem dicasi, al di là della formulazione legislativa, anche per il Contratto di somministrazione (o in passato per il lavoro temporaneo).

Anche per il lavoro temporaneo od in affitto (oggi contratto di somministrazione) **occorre la sussistenza di condizioni temporanee, eccezionali e straordinarie che consentono l'invio, a tempo determinato, di un lavoratore, assunto da un'Agenzia, presso un'impresa utilizzatrice.**

Cosa succede, però, se il lavoratore, assunto dall'Agenzia, viene inviato presso l'utilizzatore senza che sussistano quelle condizioni di straordinarietà, eccezionalità e temporaneità?

Ha risposto a questo importante interrogativo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza **N. 23684 del 23 Novembre 2010.**

Brevemente il fatto storico. Un lavoratore viene inviato presso un'impresa utilizzatrice senza che vi fosse la sussistenza delle ragioni di carattere temporaneo, eccezionali e straordinarie che caratterizzano l'apposizione di un termine di durata al contratto. Viene licenziato dall'Agenzia per motivi disciplinari. Il lavoratore ricorre in Giudizio. In primo grado viene sancita la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Per la Corte di Appello, invece, la risoluzione del rapporto è inesistente in quanto proveniente da un datore di lavoro non legittimato a tale intimazione per la violazione della normativa sul divieto di interposizione (id: carenza dei presupposti di straordinarietà, temporaneità ecc.).

Gli Ermellini hanno confermato il principio in quanto il licenziamento è giuridicamente inesistente perché proveniente da un soggetto che non è parte del rapporto lavorativo.

IL COMMERCIALISTA DOTATO DI SOLA AUTO E COMPUTER NON E' SOGGETTO AD IRAP IN QUANTO TALI BENI NON POSSONO CONSIDERARSI ECCEDENTI IL MINIMO INDISPENSABILE AI FINI DEL REQUISITO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 24114 DEL 26 NOVEMBRE 2010

Altro giro, altra corsa. Ancora una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in materia di **IRAP a carico di un libero professionista.**

Quali i presupposti per l'obbligazione tributaria in subjecta materia? Lo abbiamo ripetuto (ma lo rifaremo sempre) numerose volte: la sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Quali, allora, gli indicatori per la sussistenza dell'autonoma organizzazione? Il ricorso a collaborazioni personali subordinate o parasubordinate ed il possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

Questo, in sintesi, il principio della S.C. di Cassazione, **con sentenza N. 24114 del 26 Novembre 2010.**

I Giudici della Sezione Tributaria hanno esaminato la fattispecie del presupposto dell'IRAP per un Commercialista che era dotato solo di un computer ed un'auto.

Hanno definito come insussistente l'autonoma organizzazione in presenza di una modesta dotazione strumentale rappresentata da un'auto e da un computer.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO*